Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 5 novembre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 5 NOVEMBRE 1940-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Città di Torino:** Obbligazioni del prestito 1937 sorteggiate nella 3ª estrazione del 15 ottobre 1940-XVIII. — **Società anonima Fratelli Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1940-XVIII. — **« Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1940-XVIII. — **Società Varesina per imprese elettriche, in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1940-XVIII. — **Società generale pugliese di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1940-XVIII. — **Società elettrica Piacentina (già Società Brioschi per imprese elettriche), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1940-XVIII. — **Unione italiana tranvie elettriche, in Genova:** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella 31ª estrazione del 22 ottobre 1940-XVIII. — **Società mineraria e metallurgica di Pertusola, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1940-XVIII. — **Città di Abbiategrasso:** Obbligazioni del prestito comunale 5 % - 1922 sorteggiate il 25 ottobre 1940-XVIII. — **Lotteria Napoli-Verona:** Obbligazioni sorteggiate per l'anno 1940-XVIII. — **Società Operazioni Fondiarie Italiana Anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1940-XVIII. — **Società generale elettrica della Sicilia già Società elettrica della Sicilia Orientale, anonima in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1940-XVIII. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima in Palermo:** Obbligazioni 4,50 % ex Società sicula imprese elettriche sorteggiate il 22 ottobre 1940-XVIII. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1940-XVIII. — **Officine meccaniche Stigler, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1940-XVIII. — **Comune di Fagnano Olona (Varese):** Titoli del prestito comunale 6 % sorteggiati nella 10ª estrazione del 28 ottobre 1940-XVIII. — **Società anonima Tramways Vercellesi, in Vercelli:** **Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1940-XVIII.** — **Società Tramvie Vicentine, in Vicenza: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1940-XIX.** — **Società padovana Francesco Petrarca, in Padova: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1940-XVIII.**

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

***Regio decreto** 11 marzo 1940-XVIII, **registrato alla Corte dei conti addì** 2 **luglio** 1940-XVIII, **registro n.** 5 **Africa Italiana, foglio n.** 182.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Chebbedè Bein, muntaz del VI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Gheremeschiel Uoldù, sciumbasci (32197) del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

MEDAGLIA DI BRONZO

Assenafè Uoldemariam, ascari (07571) del VI battaglione coloniale.

Chidanè Cahasei, ascari (80117) del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Dessalè Baldangon, ascari del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Medanié Apteghérghis, ascari (83498) del VI battaglione coloniale.

Sequar Uoldeabzghi, ascari (87477) del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Tecle Mahasciò, buluc basci (35407) del VI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Uoldesembet Burrù, ascari del VI battaglione coloniale.

Zouldemariam Merid, ascari (80516) del VI battaglione coloniale (*alla memoria*).

CROCE DI GUERRA

Turrini Leonida di Roberto e di Marcolin Lea, nato a Roma l'11 ottobre 1912, tenente in s.p.e. del raggruppamento bande « Rocco ».

Ailè Tuhur, ascari (80142) del VI battaglione coloniale.

Alambò Abarò, ascari del VI battaglione coloniale.

Aptè Ailè, ascari (80140) del VI battaglione coloniale.

Bidù Gheriesus, muntaz (44620) del VI battaglione coloniale.

Brahanè Chidanè, ascari (80160) del VI battaglione coloniale.

Brahanù Destà, ascari del VI battaglione coloniale.

Captimer Chidanè, ascari (08237) del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Chidanemariam Ghebriet, muntaz (58618) del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Ciurkì Iusù, ascari del VI battaglione coloniale.

Demsiè Ghebries, ascari (96499) del VI battaglione coloniale.

Derar Chidanè, sciumbasci (30242) del VI battaglione coloniale.

Dessalè Abbuiè, ascari (08272) del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Ghebregherghis Ghebrenegus, ascari (89879) del VI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Ghebrejohannes Goiom, muntaz (44621) del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Ghebremariam Dadonù, ascari (07415) del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Ghebriet Tesfai, muntaz (40895) del VI battaglione coloniale.

Gherensè Gheremusè, ascari del VI battaglione coloniale.

Grerensè Ghilanchiel, ascari (87470) del VI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Hamed Ismail, sciumbasci (40106) del VI battaglione coloniale.

Mohamed Idris III, ascari (65017) del VI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Serag Ghetahum, muntaz (79696) del VI battaglione coloniale.

Tasso Gheremariam, ascari del VI battaglione coloniale.

Tella Mescescià, muntaz del VI battaglione coloniale.

Tesfai Gabdiel, sciumbasci (54580) del VI battaglione coloniale.

Uoldegherghis Naisghi, muntaz del VI battaglione coloniale.

Uoldesembet Selfù, ascari (96504) del VI battaglione coloniale.

(3632)

***Regio decreto** 22 **aprile** 1940-XVIII, **registrato alla Corte dei conti addì** 25 **agosto** 1940-XVIII, **registro** 7 **Africa Italiana, foglio n.** 149.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Anderlini Giovanni di Angelo e di Samory Teresina, nato a Modigliano (Forlì) il 30 maggio 1911, sottotenente di fanteria di complemento del LVIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Calderoni Sebastiano fu Fortunato e di Tritirò Domenica, nato a S. Lucia del Melo (Messina) il 1º luglio 1912, legionario lavoratore della 3ª legione lavoratori dell'Amara.

Liberati Benvenuto fu Giuseppe e di Nobili Marina, nato a San Giovanni Reatino (Rieti) il 17 maggio 1908, appuntato dei CC. RR. della sezione CC. RR. e zaptiè della II brigata coloniale.

Rago Giuseppe di Giovanni e di Furia Maria, nato a Borello (Chieti) il 7 luglio 1908, legionario lavoratore della 3ª legione lavoratori dell'Amara (*alla memoria*).

Belai Gheremariam, ascari del XXVII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Benech Bruno di Stefano e di Valeri Anna, nato a Castelnuovo Calcea (Asti) il 1º agosto 1915, sottotenente di fanteria di complemento del LVIII battaglione coloniale.

Benvegnù Ferruccio di Vittorio e di Dalle Zotte Santa, nato ad Agordo (Belluno) il 9 febbraio 1910, sottotenente di fanteria di complemento del LVIII battaglione coloniale.

Buini Walter di Emilio e fu Ballarini Pierina, nato a Porretta Terme (Bologna) il 20 marzo 1913, sottotenente di fanteria di complemento del LVIII battaglione coloniale.

De Silvestri Piero di Pompilio e di Maffioli Anita, nato a Madrid (Spagna) il 19 febbraio 1912, sottotenente di artiglieria di complemento del XIII gruppo someggiato coloniale.

Iavarone Giandomenico fu Riccardo e di Del Giudice Riccardina, nato a S. Severo (Foggia) il 5 novembre 1906, maresciallo ordinario di fanteria della II brigata coloniale.

Lencioni Pietro di Alberto e di Holtzmann Iole, nato a Lucca l'11 dicembre 1905, sottotenente di fanteria di complemento del XLVI battaglione coloniale.

Luccioli Filippo di Luigi e di Bartolini Teresa, nato a Bevagna (Perugia) il 5 luglio 1909, sottotenente medico di complemento del LXVII battaglione coloniale

Pagano Mario Alfonso, nato ad Amalfi (Salerno) il 28 gennaio 1910, sottotenente di complemento medico del XLII battaglione coloniale.

Perulli Camillo fu Giuseppe e di Zinetti Luigia, nato a Concordia Sagittaria (Trieste) il 23 marzo 1912, sergente di fanteria dell'ufficio operazioni settore nord orientale.

Sacco Pietro di Giuseppe e di Vialico Maria, nato a Milano il 4 luglio 1912, sottotenente di fanteria di complemento del LVIII battaglione coloniale.

Schreiner Carlo fu Carlo e di Crussich Edvige, nato a Zara l'8 luglio 1915, sottotenente di fanteria di complemento della XVII brigata coloniale.

Suppo Beniamino di Andrea e di Raimondo Celestina, nato a Caprie (Torino) il 24 febbraio 1904, maresciallo dei CC. RR. della 2ª sezione CC. RR. della II brigata coloniale.

Troncone Giannotto fu Giuseppe, nato a Milano il 5 novembre 1902, sottotenente di fanteria di complemento del XLII battaglione coloniale.

Vidoz Paolo fu Giuseppe e di Perco Elisabetta, nato a Lucinico (Gorizia) l'8 giugno 1911, sottotenente di complemento del XXI battaglione coloniale.

Abebè Scifau, ascari del XXXV battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Abubacher Adum, ascari del XXVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Adum Uarai, ascari (88673) del XXVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Asseressu Demosè, ascari del V gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Ghebbedè Iman, ascari del XXVII battaglione coloniale.

Gheresellasè Cashai, ascari del XXVII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Ghirmai Chidanè, ascari del XXVII battaglione coloniale, 3ª compagnia

Mebratù Merezè, ascari del II battaglione coloniale di formazione, 2ª compagnia.

(3636)

Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1940-XVIII, registro 7 Africa Italiana, foglio 18.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Pala Michele di Salvatore e di Bardanzellu Antonica, nato a Luras (Sassari) il 13 dicembre 1905, tenente medico in s.p.e. del Corpo indigeni della Somalia (in commutazione della croce di guerra al valor militare conferitagli con R. decreto in data 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1937, registro 17 Colonie, foglio 138).

Zingoni Mario fu Gustavo e di Maddalena Venturi, nato a Pontedera (Pisa) il 13 settembre 1899, capitano in s.p.e. del 1° reggimento granatieri (in commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con R decreto 5 settembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1938, registro 29 Africa Italiana, foglio 198).

Zingoni Mario fu Gustavo e di Maddalena Venturi, nato a Pontedera (Pisa) il 13 settembre 1899, capitano in s.p.e. del comando divisione dei Laghi (in commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con R. decreto in data 1° novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1939, registro 3 Africa Italiana, foglio 33).

MEDAGLIA DI BRONZO

Favero Vittorio, da Monselice (Padova), maresciallo maggiore nel comando Corpo indigeni della Somalia (in commutazione della croce di guerra al valor militare conferitagli con R. decreto in data 10 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1936, registro n. 17 Colonie, foglio 34).

Telesio Giovanni di Francesco Saverio e di Virginia Sorge, nato a Napoli il 18 giugno 1906, capo manipolo della 221ª legione Fasci all'estero.

(3641)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1473.

Erezione in ente morale della « Fondazione Guido Corni per l'Istituto delle malattie tropicali e sub tropicali G. Franchini », di Modena.

N. 1473. R. decreto 13 settembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Guido Corni per l'Istituto delle malattie tropicali e sub-tropicali G. Franchini », con sede presso la Regia università di Modena, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1474.

Erezione in ente morale dell'Istituto per le case popolari di Brindisi.

N. 1474. R. decreto 13 settembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'Istituto per le case popolari di Brindisi viene eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi » e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 17 settembre 1940-XVIII, n. 1475.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 97 chiese in provincia di Udine.

N. 1475. R. decreto 17 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 97 chiese in provincia di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1476.

Soppressione della Regia cancelleria consolare presso la Regia legazione all'Avana e istituzione di un Regio consolato generale di 2ª categoria in detta città.

N. 1476. R. decreto 3 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa la cancelleria consolare presso la Regia legazione all'Avana e viene istituito un Regio consolato generale di 2ª categoria in detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 ottobre 1940-XVIII.

Sostituzione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 34 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, approvato con provvedimento del Ministro per le finanze in data 29 aprile 1926-IV,

n. 2214, e modificato con propri decreti del 19 maggio 1937-XV e 3 febbraio 1940-XVIII;

Veduto il proprio decreto in data 29 marzo 1940-XVIII col quale fu provveduto alla nomina di alcuni consiglieri di amministrazione e del collegio sindacale del Consorzio predetto per il quadriennio 1940-43;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un sindaco effettivo, in sostituzione del gr. uff. rag. Luigi Castagnone, deceduto;

Veduti l'art. 14, comma 2°, e l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

Il comm. rag. Gino Caturelli viene nominato sindaco effettivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il periodo 1940-43, in sostituzione del gr. uff. rag. Luigi Castagnone.

Il cav. uff. rag. Cataldo Alfieri viene nominato sindaco supplente del Consorzio stesso, per il periodo di cui sopra, in sostituzione del comm. rag. Gino Caturelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4189)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Laboratori Italiani Robin, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Laboratori Italiani Robin, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Laboratori Italiani Robin, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Dante Giordani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4146)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Ditta Mario Beretta e C., con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Mario Beretta e C., con sede a Torino, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Mario Beretta e C., con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ezio Rossaro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4145)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Bournique, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Bournique, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Bournique, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Roberto Carsana.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4182)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Varraud Estratti Concianti « Savec », con sede a Livorno, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Varraud Estratti Concianti « Savec », con sede in Livorno, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Varraud Estratti Concianti « Savec », con sede a Livorno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giorgio Suriani.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4180)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana John R. Sofio, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana John R. Sofio, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana John R. Sofio, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Antonio Pirazzoli.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4147)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima E. Perinetti, con sede a Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima E. Perinetti, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima E. Perinetti, con sede a Torino è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Giuseppe Sembiante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4181)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1940-XVIII.
Nomina del Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per la Mostra nazionale Mercato della pesca di Ancona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 novembre 1936-XV, n. 2497, col quale viene costituito in Ancona, un Ente autonomo denominato « Fiera di Ancona - Mostra nazionale Mercato della pesca »;
Visti gli articoli 9 e 19 dello statuto, che regola il funzionamento dell'Ente approvato col Regio decreto sopracitato;
Visto il decreto Ministeriale in data 14 febbraio 1939-XVII, col quale vengono nominati il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente precitato per il biennio 28 ottobre 1938-XVI-27 ottobre 1940-XVIII;
Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni e dagli Enti che, a termini dei precitati articoli 9 e 19, devono essere rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale Mercato della pesca », per il biennio 28 ottobre 1940-XVIII-27 ottobre 1942-XX, è costituito dai seguenti membri designati, a termini dell'art. 9 dello statuto che regola il funzionamento dell'Ente, dalle Amministrazioni e dagli Enti a fianco elencati:

Bertuccioli dott. gr. uff. Virginio, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
Brunelli prof. gr. uff. Gustavo, in rappresentanza del Ministero agricoltura e foreste;
Vezzani Consigliere nazionale prof. comm. Vittorino, in rappresentanza della Corporazione della zootecnia e della pesca;
Burattini cap. cav. Vincenzo, in rappresentanza della Federazione dei Fasci di combattimento di Ancona;

Sponta dott. Leonardo, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Revel rag. cav. Carlo, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;

Orlandini Consigliere nazionale rag. cav. uff. Orlando, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Dal Pra rag. cav. Fulvio, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Blasi prof. scultore cav. Sanzio, in rappresentanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e della Cassa di risparmio di Ancona;

Maravalle console comm. avv. Lodovico, in rappresentanza della provincia di Ancona;

Andriani avv. Francesco per il comune di Ancona;

Giorgetti dott. ing. prof. cav. uff. Ramiro, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Ancona.

Art. 2.

Per il detto biennio, il Collegio dei revisori dei conti è composto come segue:

Assettati dott. gr. uff. Stefano, per il Ministero delle corporazioni di Roma;

Gherardini cav. Ulrico per il Consiglio provinciale delle corporazioni di Ancona;

Sesler rag. cav. Silvio, per il comune di Ancona.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Amicucci

(4179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18774 del 2 ottobre 1940-XVIII, il sig. ing. Levi-Broglio Carlo fu Achille e fu Broglio Evelina, nato a Milano il 10 maggio 1897, residente a Parigi, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi-Broglio » con quello « Broglio » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4195)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 ottobre 1940-XVIII concernente: « Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita ed il consumo della saccarina nel Regno », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1940-XVIII, n. 247, negli articoli 5 ed 8 e nel modello della Bolletta di spedizione allegato al decreto, laddove dice: cg. 1, cg. 2 e cg. 5 leggasi: kg. 1, kg. 2 e kg. 5.

(4191)

Nel decreto Ministeriale 9 ottobre 1940-XVIII che « disciplina il pagamento della imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita al pubblico » pubblicato a pag. 4124 della *Gazzetta Ufficiale* in data 29 ottobre 1940-XIX, n. 254, all'art 4 - capoverso 1° - quarto rigo, in luogo di: « ... anche al pubblico ed abbiano sede ... » leggasi: « ... anche al pubblico *od* abbiano sede ... ».

All'art. 6 - capoverso 5° - rigo secondo, in luogo di: « ... entro il giorno non festivo ... » leggasi: « ... entro il *terzo* giorno non festivo ... ».

(4196)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 ottobre 1940-XIX - N. 222

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,60
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7984
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,90
Id. 3,50 % (1902)	74,15
Id. 3,00 % Lordo	52,35
Id. 5 % (1935)	94,725
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	75,075
Id. Id. 5 % (1936)	96,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,80
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,65

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i propri provvedimenti in data 14 giugno 1940-XVIII, con i quali i signori Rodolfo Cipelli e Giovanni Volpi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda;

Considerato che i signori Rodolfo Cipelli e Giovanni Volpi non hanno accettato l'incarico;

Dispone:

Il rag. Clementi Casella e il geom. Ugo Cipelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte suddetto, per la durata stabilita nello statuto

della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4155)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, in liquidazione, con sede in Fluminimaggiore (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 novembre 1939-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, con sede nel comune di Fluminimaggiore (Cagliari) e sottopone l'azienda alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 novembre 1939-XVIII col quale si è nominato il sig. Salvatore Piras commissario liquidatore della Cassa suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Peddis di Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, avente sede nel comune di Fluminimaggiore (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Salvatore Piras.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4183)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

FONDAZIONE PER GLI ORFANI DEL PERSONALE
DELLE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA.

Concorso per sei borse di studio per il conseguimento della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali nelle Regie università o per il perfezionamento o la specializzazione presso le stazioni agrarie sperimentali nel Regno.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di sei borse di studio agli orfani del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura e, in mancanza, agli orfani del personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da utilizzarsi o per il conseguimento della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali nelle Regie università o per il perfezionamento o la specializzazione presso Stazioni agrarie sperimentali nel Regno.

Le borse per il conseguimento della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali sono riservate ai giovani che debbano iscriversi o siano già iscritti al 1° corso delle rispettive facoltà. Le borse di perfezionamento o di specializzazione saranno assegnate esclusivamente a laureati in scienze agrarie o forestali da non oltre un triennio.

Art. 2.

Le borse di studio saranno conferite per quattro anni consecutivi; quelle di perfezionamento o specializzazione per la durata massima di un biennio.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 4000 lorde, ridotto a L. 2500 lorde per i giovani che risiedano nel Comune ove ha sede l'Istituto o la Stazione agraria presso cui sarà usufruita la borsa.

Art. 3.

Possono aspirare alle borse di studio soltanto gli orfani legittimi o legittimati, di razza ariana, del personale già appartenente alle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura, deceduto in attività di servizio o in stato di quiescenza con liquidazione dell'Amministrazione dello Stato o delle ex Cattedre.

In mancanza dei concorrenti di cui sopra, possono aspirare al conferimento delle borse gli orfani del personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si trovino nelle condizioni sopra accennate.

Art. 4.

Il godimento delle borse conferite in base al presente bando non può essere cumulato con quello di altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare i corsi di studio.

Art. 5.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 4, dovranno pervenire, in piego raccomandato, alla Fondazione non oltre il 31 dicembre 1940-XIX.

La domanda, con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, e con la dichiarazione esplicita del medesimo di non godere di alcuna borsa di cui al precedente art. 4, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

b) estratto dell'atto di morte dell'impiegato;

c) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

d) certificato comprovante l'iscrizione del concorrente al P.N.F., o ai G.U.F. o alle organizzazioni della G.I.L., contenente la esatta indicazione della data di iscrizione;

e) certificato municipale da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di due testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti il luogo di residenza abituale del richiedente e della sua famiglia, la situazione di essa nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve altresì risultare se il concorrente goda o meno di altri sussidi a scopo di studio o a qualsiasi altro titolo e per quale importo;

f) estratto dell'atto di morte del coniuge dell'impiegato defunto, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori; in tal caso, se l'orfano è minorenne, dovrà essere anche prodotto l'atto di nomina del tutore;

g) certificato dell'autorità scolastica comprovante il possesso da parte del concorrente del titolo di studio occorrente all'ammissione ai corsi che si intendono frequentare. Da tale certificato debbono risultare i voti riportati.

I concorrenti alle borse di perfezionamento o di specializzazione dovranno produrre un certificato di laurea da cui risultino i voti riportati nell'esame di laurea ed in tutti gli esami speciali delle materie obbligatorie consigliate dalla facoltà;

h) certificato di cittadinanza italiana del concorrente;

i) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

l) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

m) certificato dell'Ufficio provinciale delle imposte del luogo di origine, al nome del concorrente ed ai nomi dei suoi genitori; se la famiglia del concorrente non risiede nel luogo di origine dovranno essere prodotti anche i certificati rilasciati dall'Ufficio delle imposte del luogo di residenza;

n) eventuali pubblicazioni del concorrente e qualunque altro titolo che il concorrente riterrà di produrre nel suo interesse;

o) elenco, in doppio, di tutti i documenti presentati per il concorso.

I documenti di cui alle lettere da *a* a *m* debbono essere redatti su carta legale, e, ove occorra, legalizzati; quelli indicati alle lettere *d*), *h*), *i*), *l*) e *m*), debbono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del presente bando; quello indicato alla lettera *e*) in data posteriore al 28 ottobre 1940-XVIII.

Il concorrente dovrà indicare l'Università o la Stazione che intende frequentare.

Art. 6.

Il diritto al godimento delle borse viene meno qualora l'orfano perda il possesso di uno dei requisiti previsti dal presente avviso o non comprovi, con la documentazione che gli sarà richiesta dalla Fondazione, di avere seguito con assiduità e profitto gli studi prescelti.

Per l'anno scolastico 1940-41-XIX le borse di studio potranno essere conferite anche a coloro che debbano iscriversi, o siano già iscritti al II anno accademico.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XVIII

Il presidente: MARIO MARIANI

(4197)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per 12 posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1928-VII, n. 2716, le leggi 24 marzo 1930-VIII, n. 537, 8 giugno 1931-IX, n. 836, 8 giugno 1933-XI, n. 757, i Regi decreti-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1831, 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, 15 febbraio 1937-XV, n. 633, 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328 e le leggi 5 maggio 1939-XVII, n. 761, 22 giugno 1939-XVII, n. 954; 27 maggio 1940-XVIII, n. 637, 21 agosto 1940-XVIII, n. 1219 e il decreto Reale 27 luglio 1940-XVIII;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale della strada approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, ed il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XIV, n. 2152, che apporta modifiche all'art. 60 del predetto regolamento;

Ritenuto che nessun sottufficiale della Milizia nazionale della strada si trova nelle condizioni volute dal succitato art. 60;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta 0274.1.4 in data 11 settembre 1940-XVIII, del Comando della suddetta Milizia e la nota 18 settembre 1940-XVIII, numero 1175.2.10/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a dodici posti di capo manipolo della Milizia nazionale della strada da conferirsi ai cittadini italiani muniti di laurea in ingegneria o in giurisprudenza.

Art. 2.

Gli aspiranti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Comando della Milizia nazionale della strada, Ufficio personale, in Roma, via Antonio Musa n. 6, la domanda in carta da bollo da L. 6, contenente la indicazione esatta del loro domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita (sono esclusi i certificati di nascita) dal quale risulti che l'aspirante alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ha compiuto i 21 anni e non oltrepassati i 32. Il predetto limite massimo di età non è suscettibile di alcun aumento a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312.

Per i concorrenti che non siano nati nel comune di Roma l'atto di nascita deve essere debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

c) certificato di godimento dei diritti politici, legalizzato;

d) certificato anagrafico da cui risulti che l'aspirante è di razza ariana;

e) certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio, legalizzato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato;

g) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dall'autorità comunale competente, legalizzato;

h) certificato di sana costituzione fisica, legalizzato, da cui risulti che l'aspirante ha un'altezza non inferiore a metri 1,65, ed un visus di 10/10 indipendentemente per ogni occhio;

i) diploma originale di laurea in ingegneria o in giurisprudenza, oppure una copia di esso autenticata da Regio notaio;

l) foglio matricolare o stato di servizio militare per chi ha soddisfatto l'obbligo di leva, corredato, per gli ex combattenti, dalla dichiarazione integrativa dei servizi eventualmente prestati in zona di operazione presso unità mobilitate e dai brevetti originali (o attestati delle autorità militari competenti) di concessione di decorazioni (medaglia al valore, croci al valore ed al merito, ecc.) oppure certificato di esito di leva per coloro che debbono soddisfare ancora tale servizio;

m) foglio matricolare o stato di servizio della M.V.S.N. (eventuale);

n) fotografia del concorrente, formato 6×9, con la firma debitamente autenticata;

o) certificato (in carta da bollo da L. 4) comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato, in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio ed attestante l'appartenenza per l'anno in corso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della inscrizione; qualora tale certificato fosse presentato ai fini del riconoscimento dell'inscrizione pre-marcia, dovrà inoltre: contenere la espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni; essere firmato personalmente dal segretario federale competente; essere ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari che sono autorizzati a firmare gli atti ufficiali del Partito;

p) tutti gli altri documenti valevoli ad attestare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 8.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di nascita, di cittadinanza e di stato libero (o copia dell'atto di matrimonio) dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trovi il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che rivestano il grado di ufficiale in s.p.e. della M.V.S.N. o siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato o a contratto dell'A.A.S.S. sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*). Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. E' fatta eccezione però per i documenti presentati all'Amministrazione dei lavori pubblici.

Non verranno prese in considerazione le domande che pervenissero non corredate dei documenti prescritti nonchè quelle degli appartenenti alle categorie in congedo della Regia marina.

Art. 3.

Gli aspiranti residenti all'estero od in colonia hanno facoltà di presentare i documenti entro 30 giorni dalla scadenza del concorso stesso, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda entro il termine predetto di 60 giorni.

Art. 4.

E' facoltà del Ministro per i lavori pubblici, presidente della A.A.S.S., di accordare un ulteriore termine, oltre a quello indicato nell'articolo precedente, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti.

Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data di inizio degli esami.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., su proposta del Comando della Milizia nazionale della strada, potrà, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 6.

Prima degli esami i concorrenti ammessi al concorso secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno sottoporsi ad una visita medica da parte di una Commissione di ufficiali medici in servizio nella Milizia nazionale della strada, che accerterà insindacabilmente la loro attitudine fisica al servizio della specialità. I candidati dovranno presentarsi a detta visita sanitaria forniti della carta di identità personale o di altri documenti equipollenti a termini di legge.

Art. 7.

Con successivo decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, che è anche incaricata della valutazione dei titoli di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

I titoli che saranno oggetto di valutazione agli effetti del concorso sono:

1° anzianità di inscrizione al Partito Nazionale Fascista e benemerenze fasciste (squadrista, ferite, Marcia su Roma);

2° benemerenze di guerra, da comprovarsi con i brevetti originali di concessione, o con attestati dalle autorità militari competenti;

3° grado nelle Forze armate;

4° altre lauree, oltre quelle prescritte o titoli di specializzazione.

La valutazione dei titoli sarà fatta secondo apposita tabella di punteggio, approvata dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S.

Art. 9.

Gli esami di concorso che avranno luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti, consisteranno in una prova scritta ed in una orale.

La prova scritta avrà la durata di sette ore e quella orale di non meno di 45 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati non potranno comunicare tra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Saranno assegnati tre temi a scelta dei candidati, uno di cultura tecnica, uno di cultura giuridica, ed un terzo di cultura generale storico-politica.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti della carta di identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Compiuto il lavoro scritto ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo porrà entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà ai membri della Commissione o del Consiglio di vigilanza, i quali apporranno sulla busta stessa la propria firma con la indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Art. 10.

Gli esami scritti e orali verteranno sulle seguenti materie:

A) Per i laureati in ingegneria:

1° Materie di carattere tecnico:

a) opere stradali:

Strade ordinarie ed autostrade - Limiti ordinari di pendenza - Raggi di curve - Trincee - Rilevati - Forme e dimensioni delle opere d'arte - Materiali stradali per massicciate - Cave di attrezzatura - Terreni franosi: cause relative - Opere di consolidamento di terrapieni e di trincee - Fognature, drenaggi - Difesa da massi pericolanti - Inondazioni - Difese preventive - Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale - Rialzamento e corazzature di curve;

b) opere idrauliche:

Arginature - Rotte e difese provvisorie - Briglie, deviazioni, opere di deviazione, chiaviche di scolo - Pulizia dei corsi di acqua - Agenti di custodia;

c) opere edilizie:

Materiali di costruzione - Strutture varie edilizie - Opere di difesa preventiva contro minacce di crolli;

d) elettrotecnica:

Linee elettriche ad alta e bassa tensione - Palificazioni, isolamenti, attraversamenti di strade e norme relative - Rotture improvvise di linee, mezzi precauzionali;

e) macchine:

Macchinari stradali (compressori a vapore, a benzina o a nafta pesante, frantoi, scarificatori, bitumatrici, riscaldatori di piano, pompe di lavaggio) - Autoveicoli (automobili, autocarri, trattrici, spartineve a motore, ecc.) - Organi di trasmissione, cambio di velocità, differenziale, meccanismo di sterzo, sistema di frenatura, gommature semipneumatiche e pneumatiche - Produttori di energia elettrica per l'illuminazione dei veicoli - Accomulatori Motori a scoppio (organismi che costituiscono il motore e loro funzionamento) - Ciclo Otto - Carburazione ed accensione - Lubrificazione e raffreddamento del motore - Motore Diesel per autoveicoli, organismi che lo costituiscono e loro funzionamento - Ciclo Diesel - Pompe ad iniezione.

2° Materie di carattere giuridico-amministrativo-militare:

a) ordinamento e funzionamento dell'A.A.S.S., della Milizia nazionale della strada, e norme relative alla viabilità e alla circolazione - Decreti di costituzione dell'A.A.S.S. e della Milizia nazionale della strada - Norme per la tutela delle strade e per la circolazione - Ordinamenti amministrativi precedenti ed attuali relativi alle strade - Classificazione delle strade Segnalazioni di pericolo, di itinerario e di località - Legge sulle espropriazioni per pubblica utilità - Leggi o regolamenti sull'esercizio delle ferrovie e servizi pubblici automobilistici con particolare riguardo agli attraversamenti a raso - Disposizioni sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche e concessioni di licenze stradali;

b) leggi e regolamenti militari:

Regolamento sul servizio territoriale in tempo di pace del Regio esercito e della M.V.S.N. - Regolamento della M.N.d.S. - Notizie generali sull'organico della M.V.S.N. - Regolamento sulle note caratteristiche degli ufficiali, sottufficiali e truppa Principali norme del Regolamento di disciplina e del Codice penale per il Regio esercito - Consiglio di disciplina sottufficiali e truppa - Leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali;

c) diritto corporativo;

d) legislazione speciale in materia infortunistica delle assicurazioni;

e) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

f) nozioni intorno alle principali leggi attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e particolarmente dell'A.A.S.S.;

g) norme sulla procedura da seguire per la redazione di una perizia giudiziaria nei casi di scontro tra due veicoli.

3° Materie di cultura generale:

Storia d'Italia dal 1815 ad oggi - Nozioni geografiche sull'Italia e l'Europa - Caratteristiche della formazione geografica dell'Italia rispetto alla sua difesa - Lettura delle carte topografiche e studio del terreno sulla carta.

B) Per i laureati in giurisprudenza:

1° Materie di carattere giuridico-amministrativo-militare:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo;

c) diritto corporativo;

d) diritto e procedura penale;

e) legislazione speciale in materia infortunistica delle assicurazioni;

f) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

g) nozioni intorno alle principali leggi attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e particolarmente dell'A.A.S.S.;

h) norme sulla procedura da seguire per la redazione di una perizia giudiziaria nei casi di scontro fra due autoveicoli;

i) ordinamento e funzionamento dell'A.A.S.S e della Milizia nazionale della strada e norme relative alla viabilità ed alla circolazione - Decreti di costituzione dell'A.A.S.S. e della Milizia nazionale della strada - Norme per la tutela delle strade e per la circolazione - Ordinamenti amministrativi precedenti ed attuali alle strade - Classificazione delle strade - Segnalazioni di pericoli, di itinerario e di località - Leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità - Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie e servizi pubblici automobilistici, con particolare riguardo agli attraversamenti a raso - Disposizioni sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e concessioni di licenze stradali;

l) leggi e regolamenti militari:

Regolamento sul servizio territoriale in tempo di pace del Regio esercito e della M.V.S.N. - Regolamento della M.N.d.S. Notizie generali sull'organico della M.V.S.N. - Regolamento sulle note caratteristiche degli ufficiali, sottufficiali e truppa - Principali norme del Regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito - Consiglio di disciplina sottufficiali e truppa - Leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali.

2° Materie di carattere tecnico:

Macchine:

Autoveicoli (automobili, autocarri, trattrici, spartineve a motore, ecc.) - Organi di trasmissione, cambio di velocità, differenziale, meccanismo di sterzo, sistema di frenatura, gommatura semipneumatiche e pneumatiche - Motore a scoppio (organismi che costituiscono il motore e loro funzionamento).

3° Materie di cultura generale:
Storia d'Italia dal 1815 ad oggi - Nozioni geografiche sull'Italia e l'Europa - Caratteristiche della formazione geografica dell'Italia rispetto alla sua difesa - Lettura delle carte topografiche e studio del terreno sulla carta.

Art. 11.

Ogni componente la Commissione di cui all'art. 7 dispone di 20 punti per esprimere il proprio giudizio su ciascuna delle prove di esame.

La Commissione, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da 0 a 20 risultante dalla media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi componenti.

I candidati che non avranno raggiunto i 10/20 di media saranno esclusi dalla prova orale; tutti gli altri saranno chiamati, mediante invito personale, alla prova stessa.

Il voto sulla prova orale sarà costituito dalla media di due distinti voti: uno sugli argomenti tecnici ed uno sugli argomenti di cultura generale e militare, per i candidati ingegneri; uno sugli argomenti giuridici ed uno sugli argomenti di cultura generale e militare per i candidati laureati in giurisprudenza.

Art. 12.

Ultimati tutti gli esami la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo della votazione riportata dai candidati indicando:

a) il punto di merito (in ventesimi) attribuito ai titoli presentati;

b) il punto di merito (media in ventesimi) riportato nella prova scritta;

c) il punto di merito (media in ventesimi) riportato nelle prove orali;

d) il risultato medio (in ventesimi).

Art. 13.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà la graduatoria degli idonei.

I candidati per ottenere l'idoneità dovranno riportare una media complessiva definitiva non inferiore a 12/20.

A parità di merito, avranno la precedenza coloro che appartengono ad una delle categorie di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni (escluse quelle di cui si è già tenuto conto nell'esame dei titoli) nell'ordine stabilito dal decreto stesso.

La graduatoria degli idonei sarà poi approvata dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S.

I primi dodici concorrenti dichiarati idonei secondo la predetta graduatoria saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale della strada; i successivi non avranno alcun diritto a coprire posti che si rendessero posteriormente vacanti. Su proposta del Comando della Milizia nazionale della strada, il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., ha però facoltà di assegnare a questi ultimi, seguendo sempre l'ordine della graduatoria, i posti che si rendessero disponibili in seguito a rinuncia di qualcuno dei vincitori.

Art. 14.

I vincitori del concorso, nominati capi manipolo hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Roma, addì 6 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: SERENA

(4190)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane e imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 17 aprile 1940-XVIII, n. 7544-7.1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane) al quale non sono ammesse a partecipare le donne. Al concorso stesso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Ventidue dei suddetti posti, e cioè un quarto di essi, sono riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni e non più di diciannove anni di servizio, e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

Ai rimanenti sessantotto posti possono aspirare coloro che siano provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno pervenire o dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette, oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo del Comando da cui dipendono.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età viene elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma descritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale produrranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) titolo originale di studio o copia conforme autenticata da Regio notaio;

9) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei vice Segretari. Dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei vice Segretari.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei vice Segretari.

Gli aspiranti ex combattenti non inscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentata domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato dell'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione, di cui è cenno al 1° comma dell'art. 4, non occorre per i documenti rilasciati dalle autorità di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti e di cui all'art. 4 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

I candidati che risiedono nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno pure presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza sono soltanto tenuti a produrre, a corredo della loro domanda di ammissione al concorso, la copia del foglio matricolare, rilasciata e autenticata dai rispettivi Comandi, nonchè una dichiarazione rilasciata dai Comandi medesimi, attestante la buona condotta dei candidati e la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Qualora poi essi non siano già iscritti al Partito Nazionale Fascista, dovranno produrre pure una domanda diretta al Segretario del Partito, tendente ad ottenere, non appena faranno passaggio all'impiego civile, la iscrizione al Partito stesso, allegandovi una dichiarazione rilasciata dal competente Comando attestante che l'aspirante possiede tutti i requisiti morali e politici per ottenere la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

È in facoltà però dei concorrenti ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere le dette prove orali, quei documenti che possono attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande presentate o pervenute alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a qualsiasi altro concorso ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti solamente dalla Direzione generale delle dogane potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale aggiunto di dogana in prova senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente: Balbi gr. uff. Alberto, ispettore generale nell'Amministrazione finanziaria.

Membri: D'Angelo comm. Raffaele, direttore capo divisione; Buongiorno comm. dott. Guglielmo, direttore capo divisione; Montini comm. Domenico, ispettore generale nelle Dogane; Marzerelli comm. Selim, ispettore superiore nelle Dogane.

Il cav. dott. Tagliarini Antonino, consigliere, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I predetti funzionari sono iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La Commissione compilerà due distinte graduatorie di coloro che hanno superato le prove di esame secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Nella prima graduatoria saranno compresi i sottufficiali della Regia guardia di finanza.

A parità di punti avrà la precedenza il candidato di grado più elevato e più anziano se dello stesso grado.

I posti che entro i limiti della quota riservata ai sottufficiali della Regia guardia di finanza non dovessero conferirsi in seguito all'esame di concorso, ai sottufficiali medesimi, saranno portati in aumento ai posti da assegnarsi in base agli ordinari concorsi per ufficiale aggiunto di dogana in prova, fino a raggiungere il numero complessivo dei posti messi a concorso.

Nella seconda graduatoria saranno compresi tutti gli altri candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti in prova; se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina ad ufficiali aggiunti dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

Gli ufficiali aggiunti di dogana provenienti dai sottufficiali della Regia guardia di finanza, saranno interpolati nel ruolo con gli ufficiali aggiunti vincitori del presente concorso, in ragione di uno a tre.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad ufficiale aggiunto in prova, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 518,24 ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, e con l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora sono destinati a prestare servizio nel comune, della loro abituale residenza, l'assegno su indicato è ridotto a L. 259,12.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Agli ufficiali aggiunti doganali in prova, provenienti dal Corpo della Regia guardia di finanza saranno conservati, fino a conseguimento della nomina ad ufficiali aggiunti di dogana, lo stipendio e la paga e supplemento di servizio attivo inerente al loro grado, da corrispondersi sul capitolo paghe della Regia guardia di finanza, e da reintegrare in parte con l'assegno che spetterebbe in qualità di ufficiali aggiunti doganali in prova, giusta il disposto del precedente comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:
Componimento in lingua italiana.

Parte seconda:
Problema di aritmetica (fino alla regola del tre semplice) e formazione di un prospetto statistico.

Prove orali.

1. Diritti e doveri degli impiegati. Ordinamento amministrativo del Regno.
2. Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice. Nozioni elementari di geometria piana e solida.
3. Nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia e delle sue Colonie.
4. Carta del lavoro.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, addì 7 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4177)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 30 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle Imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 223, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, concernente gli assegni al personale statale;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 17 aprile 1940-XVIII, n. 7544.7.1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 30 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione), al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Da tale concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma, o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito nazionale fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 4 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio ma-

tricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 od i reduci dell'Africa Orientale, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità d'invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, dal podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) originali o copie conformi autenticate da Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti ed alla Gioventù Italiana del Littorio.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dai fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, e, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari. Dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato la domanda d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato dell'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione di cui è cenno al 1° comma del precedente articolo 4 non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N, in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possono attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale tecnico aggiunto nel soppresso ruolo di gruppo *C* delle Imposte di produzione senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente Alinei comm. dott. Mariano, ispettore generale amministrativo.

Membri: Nicita comm. rag. Giovanni, direttore capo divisione; Ferrauto cav. uff. dott. Antonio, direttore capo divisione; Tamburri comm. dott. ing. Francesco, ingegnere capo delle Imposte di fabbricazione; Campa cav. uff. dott. ing. Omero, ispettore superiore delle Imposte di fabbricazione.

Il cav. dott. Raffaele Adinolfi, consigliere, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze o presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano richiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed infine agli idonei coniugati, si conserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministero delle finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, ad ufficiale aggiunto nel ruolo di gruppo C delle Dogane e delle imposte di fabbricazione.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a ufficiali aggiunti con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad ufficiale aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,24 a norma delle vigenti disposizioni e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a lire 259,13 lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte I:

Componimento di lingua italiana.

Parte II:

1. Risoluzione di un tema di meccanica elementare.
2. Formazione di un prospetto statistico oppure disegno di parte di macchina semplice.

Prova orale.

Parte I:

1. Aritmetica elementare compresa la regola del tre semplice.
2. Nozioni elementari di geometria piana e solida.
3. Nozioni di meccanica elementare. Definizioni. Macchine semplici. Leggi sul movimento dei corpi.
4. Nozioni elementari di termologia.

Parte II:

1. Metallurgia; metalli più comunemente adoperati nell'industria; minerali dai quali si ricavano; caratteri fisici di ciascuno di essi; caratteri e prove che permettono di conoscerne la bontà ed i difetti. Leghe. Saldature.
2. Tecnologia meccanica. Principali macchine utensili che si adoperano nell'officina meccanica. Nozioni sulla lavorazione dei metalli.

Parte III:

1. Nozioni generali sulla produzione e sull'accertamento dei generi soggetti ad imposta di fabbricazione (birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe sostanze zuccherine, oli di semi, organi d'illuminazione, fibre tessili artificiali o raion, spiriti, zucchero).

Parte IV:

1. Statuto fondamentale del Regno.
2. Nozioni generali sulle principali disposizioni legislative e regolamentari per le imposte di fabbricazione.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, addì 12 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4175)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.